

## Presentazione dichiarazione imposta di soggiorno anni 2020 e 2021:

### scadenza 30 giugno 2022

Approvato, con il D.M. 29 aprile 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze modello di dichiarazione da presentare agli effetti dell'imposta di soggiorno da presentare esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2022 per gli anni 2020 e 2021.

Si precisa fin da ora che tale dichiarazione si aggiunge alle comunicazioni trimestrali richieste dai Comuni e all'obbligo di rendere il conto di gestione entro il 30 gennaio successivo (o entro trenta giorni in caso di chiusura dell'attività).

Come noto l'art. 4 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 prevede che i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, **un'imposta di soggiorno** a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo.

Il medesimo art. 4 conduce al comma 1-ter introduce inoltre gli obblighi dichiarativi.

A questo proposito viene precisato che il gestore della struttura ricettiva è responsabile non solo del pagamento dell'imposta e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, **ma anche della presentazione della dichiarazione.**

La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo e, **limitatamente all'anno d'imposta 2020**, deve essere presentata unitamente alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2021.

La disposizione prevede anche che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Tale adempimento riguarda sia i soggetti che operano quali imprenditori sia anche i soggetti che operano in al di fuori dell'esercizio dell'impresa (es. B&B).

Si ricorda inoltre che obbligati all'applicazione della tassa di soggiorno sono anche i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.

A questo proposito, si evidenzia che il soggetto il quale incassa il canone o il corrispettivo, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, è responsabile anch'esso **non solo del pagamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, ma anche della presentazione della dichiarazione.**

Per tale motivo gli obblighi dichiarativi in quest'ultimo caso graverebbero su di esso.